

**CONVENZIONE
tra i COMUNI e
l'AZIENDA ULSS n. 22**

**per la DELEGA
dei SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI e
ASSISTENZIALI
di COMPETENZA
COMUNALE**

Approvata dalla Conferenza dei Sindaci del 22/06/2016



INDICE

ART 1 - PREMESSE	6
ART 2 - FINALITA' ED OGGETTO.....	6
ART 3 – SCHEDE DI SERVIZIO	6
ART 4 – PIANO DI ZONA	7
ART 5 - DURATA.....	7
ART 6 -MODALITA' GENERALI DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DELEGATI.....	7
ART 7 – ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE AD ELEVATA INTEGRAZIONE SANITARIA ...	8
ART 8 – SERVIZI PER DISABILI CON FINANZIAMENTO COMUNALE.....	8
ART 9 - RAPPORTI FINANZIARI	8
ART 10 – GOVERNANCE DEI SERVIZI DELEGATI.....	9
ART. 11 - RECESSO DELLA DELEGA – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.....	10
ART 12 - NORME TRANSITORIE E FINALI	11
ART 13 - ALLEGATI.....	12
ALLEGATO A) ELENCO COMUNI	13
ALLEGATO B) ELENCO DEI SERVIZI.....	14
ALLEGATO C.1) SCHEDE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI DELEGATI	15
ALLEGATO C.2) SCHEDE DEI SERVIZI PER DISABILI FINANZIATI DAI COMUNI.....	16

Tra le parti:

- Comune di _____ con codice fiscale n. _____ con sede _____ via _____ rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____ ;
- Comune di _____ con codice fiscale n. _____ con sede _____ via _____ rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____ ;
- Comune di _____ con codice fiscale n. _____ con sede _____ via _____ rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____ ;

(di seguito indicati come Comuni)

e

- Azienda ULSS (Unità Locale Socio-Sanitaria) n. 22, con codice fiscale n. 02576210237 con sede in Bussolengo - via _____ rappresentata dal Rappresentante Legale, _____ (di seguito indicata brevemente con la sigla ULSS);

PREMESSO

1. Che i Comuni sono titolari delle funzioni in campo sociale giusto articolo 13 del DLgs 18.08.2000 n. 267, secondo cui *“Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei Servizi alla persona e alla comunità (omissis) ... salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”* e giusto articolo 19 lett. g) del Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 secondo cui fra le funzioni fondamentali dei Comuni è annoverata la *“progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione”*;
2. Che la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” rappresenta la normativa di riferimento per i servizi sociali incentrata sul principio di sussidiarietà, di programmazione e di integrazione socio-sanitaria;
3. Che l’art. 3, comma 3, del DLgs 30.12.1992 n. 502, come successivamente modificato dal DLgs 517 del 1993, stabilisce che: *“L’Unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale e con specifica contabilizzazione. L’Unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l’effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie”*;

4. Che la L.R. 55/1982 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale” rappresenta la prima legge regionale che regola in Veneto la materia della delega, introduce il principio cardine dell’integrazione socio-sanitaria e distingue i servizi di competenza comunale da quelli di competenza ULSS;
5. Che l’art. 7 della L.R. 14.09.1994 n. 55, dispone che *“gli oneri per la realizzazione di servizi socio-assistenziali delegati dagli enti locali sono a totale carico di tali enti. L’Unità locale socio-sanitaria allo scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi socio-assistenziali delegati, deve stipulare con l’ente delegante una convenzione che:*
 - a) stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti, quantità e modalità di svolgimento dei servizi da realizzare;*
 - b) richiami gli estremi della delibera dell’ente locale delegante con la quale l’ente medesimo assume impegno definitivo per l’importo totale previsto dalla convenzione stessa;*
 - c) impegni l’ente locale delegante a definite scadenze nei pagamenti”*;
6. Che la L.R. 13/04/2001 n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112” all’articolo 128 denominato Programmazione dei Servizi Sociali indica il “territorio di competenza di ciascuna Ulss come dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione degli stessi e di contenimento della frammentazione locale per favorire la programmazione degli interventi, il miglior utilizzo delle risorse, nonché l’integrazione socio sanitaria;
7. Che il Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2016 approvato con LR 23 del 29/06/2012 al capitolo 3.5 AREE DI INTERVENTO SOCIALE E SANITARIO prevede che :
 - a) la programmazione e la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni e sociosanitari delle Aziende ULSS si concretizza nei **Piani di Zona che si configura come specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie** definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali.
 - b) i contenuti del piano di zona costituiscono la base fondamentale sulla quale vengono stipulati gli accordi di programma tra gli enti interessati e **decise le deleghe da parte dei comuni della gestione dei servizi sociali all’ULSS**. Il direttore dei servizi sociali e delle funzioni territoriali fornisce il supporto per l’elaborazione del piano di zona e ne segue l’attuazione ponendosi come snodo fondamentale nel rapporto tra ULSS e conferenza dei sindaci.
 - c) I comuni, mantenendo titolarità e responsabilità delle funzioni, nella gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, **attivano in modo primario l’esercizio delle delega**; i comuni alla luce dell’art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010 possono attivare la gestione associata delle funzioni sociali e le sperimentazioni istituzionali innovative, utilizzando le forme già previste della normativa vigente. L’aumento ed il

diversificarsi dei bisogni (non-autosufficienza/disabilità, disagio minorile/familiare, dipendenze, ecc.), nonché il concomitante contenimento delle risorse pubbliche richiedono l'individuazione di alcune azioni di sistema per garantire e potenziare gli attuali livelli di assistenza ai cittadini; perciò gli obiettivi strategici della programmazione regionale socio-sanitaria sono: - **la promozione della delega delle funzioni sociali** ovvero della gestione associata dei servizi per i Comuni con eventuale esclusione dei capoluoghi di provincia, anche al fine di razionalizzare le risorse e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale; -

d) la sostenibilità dei servizi socio-sanitari per ciascuna Azienda ULSS dovrà essere garantita da un sistema di finanziamento del Fondo Sociale Regionale, dal Fondo regionale della non autosufficienza, dalle quote capitarie dei Comuni, dal Fondo Sanitario in quote capitarie e da un Fondo Sociale di Solidarietà tra Comuni. Quest'ultimo assume un significato di particolare rilievo rispetto all'assunzione di corresponsabilità di tutti i Comuni in relazione alle esigenze dei propri territori ed alla sostenibilità di oneri, a volte particolarmente gravosi, soprattutto da parte dei Comuni di piccole dimensioni; - **la realizzazione di un welfare di comunità attraverso il coinvolgimento del terzo settore nelle sue varie espressioni (associazioni, cooperative, fondazioni, volontariato...) in un'ottica di collaborazione sia nella programmazione che nella gestione corresponsabile anche economica dei servizi;**

8. Che i Comuni, per dare esecuzione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 14.09.1994 n. 55 e dall'art. 3, comma 3, del DLgs 30.12.1992 n. 502 intendono delegare all'ULSS n.22 la gestione di alcuni dei propri Servizi Socio Assistenziali;
9. Che l'ULSS si rende disponibile ad accettare la delega per l'esercizio dei Servizi Socio Assistenziali di competenza dei Comuni secondo quanto disposto dalla presente convenzione, e nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia;
10. Che i suddetti Comuni come previsto nel "Piano di Zona del Territorio dell'Azienda Ulss n. 22 per il quinquennio 2011/2015" (DGR 157 e 2082 del 2010) prorogato fino al 31/12/2016 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1841 del 9/12/2015 intendono avvalersi della collaborazione dell'ULSS come di altri enti pubblici e soggetti del privato sociale nella gestione dei propri servizi sociali;
11. Che con propri atti deliberativi i Consigli Comunali dei suddetti Comuni hanno deciso di delegare, pur rimanendone titolari, in forma solidaristica tra loro alcuni Servizi Socio-Educativi e Assistenziali di propria competenza e approvato la presente convenzione;
12. Che finalità della presente convenzione è il perseguimento di adeguati livelli di assistenza a favore della propria cittadinanza che si ritiene non possano rispondere solamente a criteri contabili, ma che debbano essere garantiti in maniera uniforme e solidaristica su ambiti territoriali omogenei, così come

identificati nell'Allegato A), per poter limitare fenomeni migratori della povertà e sperequazioni prestazionali dei livelli essenziali di assistenza.

Tutto ciò premesso fra le parti sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 - PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituisce il primo patto.

ART 2 - FINALITA' ED OGGETTO

1. La presente convenzione ha lo scopo di realizzare un sistema integrato di interventi e Servizi Sociali omogenei in grado di garantire prestazioni efficienti, efficaci e qualitativamente elevate a tutti i cittadini residenti sul territorio dell'ULSS, mediante una gestione sovra-comunale di tipo solidaristica.
2. Per raggiungere la finalità di cui al comma precedente l'ULSS 22 si impegna a gestire, con modalità concordate tra le parti, i servizi delegati ai sensi del successivo art. 3, mentre i Comuni si impegnano ad esercitare il proprio potere di delega in modo il più possibile uniforme e coordinato all'interno del proprio ambito territoriale socialmente omogeneo identificato nell'Allegato A), definendo scadenze e modalità operative il più possibile funzionali all'esigenze organizzative del servizio.

ART 3 – SCHEDE DI SERVIZIO

1. Della presente convenzione fanno parte integrale e sostanziale le schede dell'Allegato B) in cui è specificato per ogni servizio:
 - a. Mission
 - b. Organizzazione del servizio
 - c. Funzioni e attività
 - d. Target
 - e. Standard organizzativo
 - f. Impegno economico pluriennale richiesto al singolo Ente delegante per l'intera durata della convenzione così come previsto dall'art. 7 comma 2 lettera b) della L.R. 14.09.1994 n. 55
 - g. Modalità di verifica e rendicontazione economica ed operativa;
2. Qualora un Comune non volesse delegare, in regime di solidarietà per ambito distrettuale, uno o più servizi tra quelli elencati nel successivo Allegato B), lo stesso potrà successivamente aderire alla relativa convenzione solamente previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 22, ed a condizione che tale adesione non comporti un incremento della quota già stabilita.

ART 4 – PIANO DI ZONA

1. La Conferenza dei Sindaci e l'Esecutivo dell'Ulss 22 si avvalgono dell'Ufficio Piano di Zona presso l'ULSS per l'elaborazione del Piano di Zona, che si configura come specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali.

ART 5 - DURATA

1. La presente convenzione ha validità triennale
2. La convenzione può essere rinnovata a seguito di espressa volontà delle parti

ART 6 -MODALITA' GENERALI DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DELEGATI

1. I rapporti tra le parti devono essere ispirati al principio di leale collaborazione, di continuità assistenziale, di solidarietà tra Enti Pubblici e devono essere finalizzati alla costruzione di una rete di servizi socio-sanitari ed assistenziali in grado di massimizzare, sia in termini di efficienza che di efficacia, le prestazioni erogate a favore della popolazione.
2. L'ULSS, per la gestione dei servizi delegati, si avvale di strutture organizzative, attrezzature e personale proprio o, in alternativa, si può avvalere del Privato Sociale mediante il ricorso a procedure di affidamento svolte nelle forme e nei modi previsti dalla vigente legislazione generale e di settore.
3. La gestione del suddetto personale pertanto avverrà a cura dell'ULSS nel rispetto delle norme legislative e contrattuali. I Comuni si adoperano per facilitare gli adempimenti dell'ULSS in materia di gestione di tale personale e mettono a disposizione idonee postazioni di lavoro e strumentazione, al fine di garantire il miglior funzionamento dei servizi territoriali. La gestione del personale è programmata in stretta collaborazione fra il referente ULSS dei servizi delegati e i capi settore comunali tenendo conto delle necessità di funzionamento dei servizi sul territorio.
4. Nel caso in cui il personale assegnato ai servizi delegati benefici di astensioni dal lavoro per periodi superiori a 30 giorni, l'ULSS provvederà alla sostituzione con l'apposito fondo stanziato in bilancio e, qualora non fosse sufficiente, tramite variazioni interne al bilancio o, in ultima istanza, riorganizzazione gestionale solidaristica.
5. I Comuni riconoscono l'autonomia gestionale ed organizzativa dell'ULSS.
6. L'ULSS si impegna a raggiungere gli obiettivi previsti in termini di standard qualitativi pre-definiti, al rispetto delle programmazioni stabilite in sede di Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 22 ed al contenimento dei costi all'interno dei limiti economici stabiliti nella presente convenzione.
7. Il responsabile dell'Ufficio Piano di Zona dell'ULSS 22, individuato fra i dipendenti di comprovata esperienza, svolge funzioni di interfaccia e di collegamento tra ULSS e Comuni, con riferimento a tutti i servizi delegati.

8. Il coordinatore dell'attività, scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione, è il referente per ogni singolo servizio delegato

ART 7 – ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE AD ELEVATA INTEGRAZIONE SANITARIA

1. Le attività e i progetti socio-sanitari ad elevata integrazione sanitaria (Dlgs. 229/1999), finanziate dal Fondo Sanitario per la Non Autosufficienza, la cui valenza è direttamente collegata con la fascia di popolazione degli anziani in carico ai servizi sociali del territorio, saranno programmate e concordate dall'ULSS con i Comuni in sede di Conferenza di Sindaci dell'ULSS n. 22.
2. A titolo esemplificativo si citano i Progetti Sollievo, i Caffè Alzheimer e lo Sportello Badanti

ART 8 – SERVIZI PER DISABILI CON FINANZIAMENTO COMUNALE

1. I servizi per disabili, finanziati interamente da parte dei Comuni, rientrano nella presente convenzione.

ART 9 - RAPPORTI FINANZIARI

1. I costi dei servizi delegati sono finanziati integralmente, in regime di solidarietà su base di ambito territoriale omogeneo, dai Comuni deleganti appartenenti all'ULSS 22 al netto dell'eventuale compartecipazione economica della Regione e degli utenti per le prestazioni loro erogate secondo quanto previsto dalla legge, dai regolamenti o dalla programmazione locale approvata dalla Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 22
2. Ogni singolo Comune quindi, in virtù di tale principio, non è chiamato a pagare direttamente i servizi delegati di cui beneficia sul proprio territorio, bensì a corrispondere una quota omnicomprensiva, ripartita con riferimento al numero di cittadini residenti (dato al 31/12 dell'anno precedente) sul totale degli abitanti dei Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale, così come identificato dall'Allegato A), e calcolata in base a criteri definiti per ogni servizio (abitanti, n. ore, n. utenti ecc.)
3. L'importo di tale quota è quantificato nell'allegato C) sulla base del bilancio di previsione area sociale approvato per l'anno 2016, per l'intero periodo di validità della convenzione (Piano di zona), sulla base del numero di Enti Locali firmatari ed avendo attenzione al rispetto sia dei parametri normativi previsti per le attività oggetto di delega, sia degli standard qualitativi richiesti a livello di singolo ambito territoriale
4. La quota dovuta deve essere versata in rate trimestrali anticipate entro 30 giorni dall'emissione dell'avviso da parte dell'Ulss
5. In caso di ritardato pagamento i Comuni inadempienti sono tenuti a corrispondere gli interessi calcolati prendendo a riferimento il saggio d'interesse legale
6. Qualora, per mantenere gli standard qualitativi stabiliti in sede di convenzione o per incrementare i servizi offerti alla cittadinanza, fosse necessario aumentare la quota omnicomprensiva a carico dei Comuni, la proposta di revisione dovrà

essere illustrata in sede di “Commissione Paritetica” di cui all’art. 10 e sottoposta a parere preventivo della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 22, obbligatorio e vincolante per l’Ulss e, successivamente, sottoposta all’approvazione dei singoli Enti Locali interessati per l’assunzione del relativo impegno di spesa.

7. I Comuni che delegano servizi aggiuntivi a quelli indicati nelle schede dovranno sostenere il costo complessivo degli stessi concordandolo con l’ULSS;
8. Nel caso in cui, invece, gli importi stanziati per finanziare i servizi delegati fossero superiori alle necessità, le economie di spesa dovranno essere dichiarate in sede di rendiconto e riportate al periodo successivo.
9. Rendicontazione periodica da parte dell’ULSS con dati di dettaglio su andamento dei servizi e gestione economica

ART 10 – GOVERNANCE DEI SERVIZI DELEGATI

1. E’ istituito un organismo paritetico formato da rappresentanti dell’ULSS e dei Comuni denominato **“Commissione Paritetica”** con lo scopo di perseguire la governance dei servizi socio-educativi ed assistenziali delegati.
2. La “Commissione Paritetica” ha il compito di favorire e facilitare la realizzazione degli obiettivi ed indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci e dall’Esecutivo dell’ULSS 22 sui servizi oggetto della convenzione, attraverso momenti d’incontro in cui monitorare lo stato di attuazione di quanto previsto nella Convenzione, analizzare l’efficacia delle scelte organizzative ed operative attuate, far emergere i problemi che si presentano nel corso della gestione dei servizi, condividendo possibili soluzioni, da sottoporre agli organi competenti.
3. La “Commissione Paritetica” è composta:
 - dal Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS n. 22 n. 1 componente
 - dal Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale: n. 1 componente
 - dal Referente dei Servizi delegati: n. 1 componente
 - dal Referente dell’Ufficio Piano di Zona: n. 1 componente
 - dal Referente del Servizio Economici e Finanziario dell’ULSS: n. 1 componente
 - dal Referente dei Servizi per disabili dell’ULSS: n. 1 componente
 - Dai rappresentanti dei sindaci degli ambiti territoriali: n. 3 componenti

4. E' sempre invitato il Gruppo Tecnico dei Funzionari Comunali della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 22
5. Sono invitati di volta in volta i componenti dell'Esecutivo, referenti e responsabili di servizi ULSS, sindaci, assessori, consiglieri con delega alle Politiche sociali in base agli argomenti trattati;
6. La "Commissione Paritetica" è convocata e presieduta dal Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 22 in accordo con il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
7. La "Commissione Paritetica" è convocata sulla base di un calendario annuale che prevede almeno un incontro ogni trimestre;
8. Dell'attività svolta negli incontri della "Commissione Paritetica" sarà redatto verbale da trasmettere alla Conferenza dei Sindaci ed al Rappresentante Legale dell'ULSS 22.

ART. 11 - RECESSO DELLA DELEGA – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune che intenda **recedere** dalla delega relativa ad uno o più servizi dell'allegato B) dovrà comunicare la propria intenzione, opportunamente motivata, alla Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 22 e al Rappresentante Legale dell'Azienda ULSS almeno sei mesi prima della decisione di uscire ed entro il 30 Giugno con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo.
2. Entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione verrà convocata la "Commissione Paritetica", coadiuvata dall'Esecutivo e integrata dal Sindaco del Comune che ha comunicato l'intenzione di recedere dalla delega, al fine di avviare un percorso condiviso di riavvicinamento delle parti per ricercare la composizione degli eventuali interessi contrapposti. Seguiranno almeno ulteriori due convocazioni della "Commissione Paritetica", con la medesima finalità.
3. Nel caso in cui il Comune, al termine del percorso di cui al comma 2, intenda comunque confermare la propria intenzione di recedere, la stessa dovrà essere formalizzata e trasmessa ufficialmente alla Conferenza dei Sindaci almeno 30 giorni prima della scadenza semestrale di cui al comma 1.
4. Il recesso avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo a quello della comunicazione formale di cui al comma 3.
5. La **risoluzione** anticipata della convezione da parte di uno o più Comuni è possibile in caso di gravi inadempienze da parte dell'ULSS nella gestione dei servizi delegati a favore dei residenti in tali Comuni.
6. Le gravi inadempienze devono essere contestate per iscritto al Rappresentante Legale dell'Azienda ULSS, contenere il riferimento al presente articolo della Convenzione e la diffida a trovare una soluzione condivisa entro trenta giorni. Tale contestazione deve essere inviata per conoscenza alla Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 22.

7. La “Commissione Paritetica”, integrata dal Sindaco del Comune che ha contestato le gravi inadempienze viene convocata entro sette giorni dal ricevimento della contestazione per contribuire alla ricerca della soluzione condivisa e se necessario ulteriormente riconvocata.
8. Nel caso in cui la grave inadempienza non venga adeguatamente risolta, il Comune interessato dovrà formalizzare la risoluzione della convenzione e la revoca della delega di uno o più servizi dell'allegato B) indicando i tempi di decorrenza e le modalità della revoca delle deleghe contenute nella convenzione.
9. La risoluzione anticipata della convenzione da parte dell'ULSS può avvenire nei confronti di uno o più Comuni in caso di mancata copertura delle quote previste dall'art. 9 a carico degli stessi per la gestione dei servizi delegati.
10. L'inadempimento dovrà essere formalmente contestato dall'ULSS e contenere la diffida ad adempiere entro trenta giorni. Tale contestazione deve essere inviata per conoscenza alla Conferenza dei Sindaci dell'ULSS
11. A seguito della risoluzione della convenzione con un Comune inadempiente, la competenza della gestione dei servizi ritorna in capo al Comune stesso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART 12 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le parti danno atto che per l'anno 2016 le quote a carico dei Comuni per la copertura dei costi dei singoli servizi sono quelle già approvate dalla Conferenza dei Sindaci in data 20 aprile 2016
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la modalità di definizione dei costi verrà determinata facendo riferimento ai costi reali dei singoli servizi oggetto di delega.
3. In sede di prima applicazione la convenzione avrà durata fino al 31/12/2017.
4. Per l'anno 2017 la quota a carico dei comuni rimarrà invariata e verrà scomposta per singola delega
5. Gli articoli della presente convenzione che fanno riferimento alla Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 22 e/o all'Esecutivo dell'ULSS 22, a decorrere dall'istituzione dell'ULSS Provinciale, dovranno intendersi riferiti ad organismi rappresentativi dell'ambito coincidente con l'attuale ULSS 22.
6. In ogni momento le parti danno atto che, previo accordo, è possibile modificare o aggiungere nuove schede relative ai servizi ed integrare gli standard
7. Per quanto riguarda le schede dei servizi dei disabili finanziati dai comuni e gli standard qualitativi delle schede oggetto della convenzione, la Conferenza dei sindaci si impegna ad approvarle entro il mese di ottobre 2016

8. Tutto quanto non espressamente previsto farà riferimento alla normativa vigente

ART 13 - ALLEGATI

1. Fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro i seguenti allegati:
- A. Elenco dei Comuni suddivisi per Ambito Territoriale
 - B. Elenco dei servizi
 - C. Schede dei servizi

Bussolengo, lí _____

Il Sindaco del Comune di _____ :

Il Sindaco del Comune di _____ :

Il Sindaco del Comune di _____ :

Il Rappresentante Legale Azienda Ulss n. 22: _____

ALLEGATO A) ELENCO COMUNI
(SUDDIVISI PER AMBITO TERRITORIALE)

AMBITO TERRITORIALE N. 1

1. Bardolino
2. Brenzone
3. Bussolengo
4. Castelnuovo del Garda
5. Garda
6. Lazise
7. Malcesine
8. Pastrengo
9. Pescantina
10. Peschiera del Garda
11. San Zeno di Montagna
12. Sommacampagna
13. Sona
14. Torri del Benaco

AMBITO TERRITORIALE N. 2

1. Affi
2. Brentino Belluno
3. Caprino Veronese
4. Cavaion Veronese
5. Costermano
6. Dolcè
7. Ferrara Monte Baldo
8. Fumane
9. Marano di Valpolicella
10. Negrar
11. Rivoli Veronese
12. San Pietro in Cariano
13. Sant'Ambrogio di Valpolicella
14. Sant'Anna d'Alfaedo

AMBITO TERRITORIALE N. 3

1. Erbè
2. Isola della Scala
3. Mozzecane
4. Nogarole Rocca
5. Povegliano Veronese
6. Trevenzuolo
7. Valeggio sul Mincio
8. Vigasio
9. Villafranca di Verona

ALLEGATO B)

ELENCO DEI SERVIZI

I servizi delegati indicati nel presente elenco, suddivisi per Aree così come definite dal vigente Piano di Zona 2011/2015, prorogato per il 2016, sono integrabili da ogni Comune, previo accordo con l'Ulss

**B.1) SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE DELEGATI ALL'ULSS E
FINANZIATI DAI COMUNI –
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI**

- A. Servizio Sociale Professionale di Base (TSSB)
- B. Servizio Educativo Territoriale (TSET)
- C. Servizio Stranieri (TSTR)
- D. Servizio Civile Nazionale (DDSS)
- E. Servizio di Pronto Intervento Sociale
- F. Servizio Tutela Minori e Centro per l'affido e la solidarietà familiare (TSMI)

B.2) SERVIZI PER DISABILI FINANZIATI DAI COMUNI

- A. Servizio Integrazione Scolastica (HSIS)
- B. Servizio Integrazione Lavorativa e Territoriale (HSIL + HSIT)
- C. Servizio trasporto disabili (HTRA)
- D. Interventi per il Tempo Libero per disabili

ALLEGATO C.1) SCHEDE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI DELEGATI

NOME SERVIZIO

MISSION/MANDATO

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

PRESTAZIONI

STANDARD ORGANIZZATIVI

QUOTA PRO CAPITE E CONSEGUENTE IMPEGNO ECONOMICO
COMPLESSIVO

MODALITÀ DI VERIFICA E RENDICONTAZIONE ECONOMICA ED
OPERATIVA;

La SCHEDA di servizio è così composta del ***“Servizio Tutela Minori e Centro per
l’affido e la solidarietà familiare (TSMI)”***

- Disciplina per la gestione delle funzioni tecnico professionali di valutazione e di presa in carico e delle funzioni amministrative per la tutela dei minori tra l’azienda Ulss n. 22 ed i comuni dell’ambito territoriale Ulss n. 22
- Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale - Tutela Minori (U.V.M. D. T.M.)

**ALLEGATO C.2) SCHEDE DEI SERVIZI PER DISABILI FINANZIATI
DAI COMUNI**

NOME SERVIZIO

MISSION/MANDATO

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

PRESTAZIONI

STANDARD ORGANIZZATIVI

QUOTA PRO CAPITE E CONSEGUENTE IMPEGNO ECONOMICO
COMPLESSIVO

MODALITÀ DI VERIFICA E RENDICONTAZIONE ECONOMICA ED
OPERATIVA;